



COMUNE DI ALBUGNANO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

Esame ed approvazione di modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, Lett. h bis, della L.R. 56/1977 e s.m.i.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 18:30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ANGILLETTA/Aurora	Sindaco	SI'
2. NEBBIA/Dario	Vice-sindaco	SI'
3. BINELLO/Franco	Assessore	SI'
4. SARBORARIA/marina	Consigliere	SI'
5. PIROLLO/Andrea Maria	Consigliere	SI'
6. ROGGERO/Mauro	Consigliere	SI'
7. BAVA/Renzo	Consigliere	SI'
8. CAROSSA/Franco	Consigliere	SI'
9. BARBERO/Valentina	Consigliere	SI'
10. MALFETTI/Enrico	Consigliere	NO
11. PRINCI/Cristiano Chicco	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giorgio MUSSO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Aurora ANGILLETTA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI gli atti d'Ufficio;

propone l'adozione del seguente atto deliberativo avente per oggetto: "Esame ed approvazione di modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, Lett. h bis, della L.R. 56/1977 e s.m.i."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Consorzio di Comuni formato per la redazione ed approvazione del P.R.G.I. è stato sciolto con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 29.01.1992;
- che con la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.1996 approvata dalla Regione Piemonte si adottava definitivamente il P.R.G.;
- il verbale n. 216 del 22.12.1997 della Giunta Regionale del Piemonte con D.G.R. n. 10- 23479 che approvava la prima variante al P.R.G. intercomunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della L.R. n 56 del 05.12.1977 e produceva le modifiche "Ex officio" ai sensi dell'art. 15, comma 1, L.R. 56/1977;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 25.03.2004, esecutiva, è stata approvata la 3° variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 27.04.2004, esecutiva, è stata approvata la 4° variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 27.04.2004, esecutiva, è stata approvata la 5° variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 27.07.2006, esecutiva, è stata approvata la 6° variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30.11.2006, esecutiva, è stata approvata la 7° variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 09 del 28.04.2008, esecutiva, è stata approvata la 8° variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 14 del 22.07.2006 è stato adottato il progetto definitivo di variante strutturale al vigente P.R.G.C. per l'adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico e con Delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 20.04.2009 sono state adottate le controdeduzioni alle osservazioni regionali sul progetto definitivo di variante strutturale al vigente P.R.G.C. per l'adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte con Deliberazione del 24/05/2010, n° 15-99 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n° 22 del 03.06.2010;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 30.06.2011, esecutiva, è stata approvata la 9° variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 12.09.2011, esecutiva, è stata approvata una variante "non variante" al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R.56/77 e s.m. ed i.;

- con Delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 30.09.2011, esecutiva, è stata approvata una variante “non variante” al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 06 del 10.04.2014, esecutiva, è stata approvata la 10° variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 07 del 10.04.2014, esecutiva, è stata approvata una modifica al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 17.12.2016, esecutiva, è stata approvata una modifica al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 14.05.2018, esecutiva, è stata approvata, a seguito di rideterminazione della numerazione, la 9° variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R.56/77 e s.m. ed i.;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 03 del 18.03.2019, esecutiva, è stata approvata una modifica al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R.56/77 e s.m. ed i.;

RICHIAMATA integralmente la L.R. n. 16 del 04.10.2018 ad oggetto: “Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana” pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte in data 11 ottobre 2018, 2° suppl. al n. 41, qui citata solo in stralcio ma che si richiama integralmente sia in parte narrativa che in parte dispositiva;

DATO ATTO che, tra le finalità della citata Legge Regionale, è prevista l’adozione di misure volte all’ottimizzazione dell’utilizzo, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente con un contestuale contenimento dell’uso del suolo;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 16/2018, l’individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo stesso è subordinata all’assunzione di Deliberazione del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto all’art. 17, comma 12, lettera h bis), della L.R. 56/1977 e che con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili secondo quanto previsto all’art. 17, comma 12, lettera f), della L.R. 56/1977, attestandone la conformità;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 16/2018, è demandata all’assunzione di motivata Deliberazione del Consiglio Comunale l’eventuale esclusione di parti del territorio dall’applicazione delle norme di cui al II Capo “*Misure per il recupero dei sottotetti e dei rustici e norme per la decostruzione*”, anche in relazione alle caratteristiche del contesto paesaggistico, nonché del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche;

RICHIAMATO il comma 12 dell’art. 17 della LR 56/1977 e s.m. ed i. che testualmente recita:

“Non costituiscono varianti del PRG:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche;
- h bis) l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente in applicazione del titolo II, capo I, della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 25 settembre 2018 (*Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana*).

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 16/2018, l'individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso è subordinata all'assunzione di Deliberazione del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto all'art. 17, comma 12, lettera h bis), della L.R. 56/1977 e che con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili secondo quanto previsto all'art. 17, comma 12, lettera f), della L.R. 56/1977, attestandone la conformità;

DATO ATTO che il Comune di Albugnano intende favorire l'attuazione alla L.R. 16/2018, indicando che le disposizioni di cui al Capo I "*Misure per il riuso e la riqualificazione edilizia*" possono essere applicate sull'intero territorio comunale ad eccezione dei seguenti fabbricati, tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.:

- Chiesa romanica del Cimitero (Chiesa di San Pietro),
- Chiesa di S. Antonio,
- Abbazia di Santa Maria di Vezzolano e sue dipendenze,
- Casa Calcagni sita in Via Regina Margherita n. 32 (Fg. 8 particella n. 100),

mediante l'attivazione di interventi edilizi che debbono tendere al riuso razionale ed al miglioramento delle condizioni generali di insediabilità attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione e la sostituzione edilizia con particolare riguardo al miglioramento della qualità architettonica, rispettando la normativa sismica, energetica ed igienico-funzionale;

DATO ATTO che, in ossequio ai principi precedentemente enunciati, si ritiene che le disposizioni di cui al Capo II "*Misure per il recupero dei sottotetti e dei rustici e norme per la decostruzione*" della L.R. 16/2018, possono essere applicate sull'intero territorio comunale ad eccezione dei seguenti fabbricati, tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.:

- Casa Calcagni sita in Via Regina Margherita n. 32 (Fg. 8 particella n. 100);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 17, dodicesimo comma, della Legge Regionale n° 56/1977 e s.m.i. le citate variazioni non costituiscono variante allo Strumento Urbanistico vigente;

PRECISATO che la variante non presenta i caratteri indicati nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e che individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e compatibili con i piani sovracomunali;

PRECISATO inoltre che la variante non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal P.R.G.C. vigente a tutela delle emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali ed idrogeologiche;

DOPO una approfondita discussione sulla Legge Regionale e sulla circolare applicativa;

VISTE e RICHIAMATE le seguenti fonti normative:

- Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del Suolo";
- Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana" e la successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2019, n. 4/AMB;
- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
e loro ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Con votazione unanime favorevole a seguito di interpello nominale

DELIBERA

1. di APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di DISPORRE che le disposizioni di cui al Capo I "*Misure per il riuso e la riqualificazione edilizia*" della L.R. 16/2018, possono essere applicate sull'intero territorio comunale ad eccezione dei seguenti fabbricati, tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.:
 - Chiesa romanica del Cimitero (Chiesa di San Pietro),
 - Chiesa di S. Antonio,
 - Abbazia di Santa Maria di Vezzolano e sue dipendenze,
 - Casa Calcagni sita in Via Regina Margherita n. 32 (Fg. 8 particella n. 100),
mediante l'attivazione di interventi edilizi che debbono tendere al riuso razionale ed al miglioramento delle condizioni generali di insediabilità attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione e la sostituzione edilizia con particolare riguardo al miglioramento della qualità architettonica, rispettando la normativa sismica, energetica ed igienico-funzionale;

3. di DISPORRE che le disposizioni di cui al Capo II *“Misure per il recupero dei sottotetti e dei rustici e norme per la decostruzione”* della L.R. 16/2018, possono essere applicate sull'intero territorio comunale ad eccezione dei seguenti fabbricati, tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.:
 - Casa Calcagni sita in Via Regina Margherita n. 32 (Fg. 8 particella n. 100);
4. di DISPORRE secondo le procedure di cui alla Legge Regionale n° 56/1977 e s.m.i.:
 - la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio del sito istituzionale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione, dando notizia delle modalità di accessibilità, attraverso il sito web istituzionale;
 - l'invio della presente deliberazione alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 17, tredicesimo comma, della Legge Regionale n° 56/1977 e s.m.i..

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole a seguito di interpello nominale

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Aurora ANGILLETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giorgio MUSSO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'	
La presente deliberazione:	
X	è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
	è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Albugnano, il 25/03/2020	Il Segretario Comunale Dott. Giorgio MUSSO